

# **COMUNE DI NOGARA**

## **Provincia di Verona**

### **Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche**

**(L.R. 6 Aprile 2001, n.10 “Nuove norme in materia di  
commercio su aree pubbliche”)**

## INDICE

|   |        |
|---|--------|
| <b>Parte 1 – ricognizione delle aree destinate all’esercizio del commercio su posteggi<br/>In concessione e individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma<br/>itinerante</b> | Pag. 4 |
| <b>Parte 2 - Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati e nelle fiere</b>   | Pag. 5 |

### CAPITOLO I - MERCATO SETTIMANALE

|         |  |         |
|---------|--|---------|
| ART. 1  | Tipologia del mercato  | Pag. 5  |
| ART. 2  | Giornate e orari di svolgimento  | Pag. 5  |
| ART. 3  | Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell’articolazione del mercato   | Pag. 5  |
| ART. 4  | Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita   | Pag. 6  |
| ART. 5  | Descrizione della circolazione pedonale e veicolare  | Pag. 6  |
| ART. 6  | Modalità di tenuta e consultazione della pianta delle assegnazioni delle Concessioni   | Pag. 7  |
| ART. 7  | Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie  | Pag. 7  |
| ART. 8  | Richiamo alle norme igienico sanitarie per la vendita di generi alimentari   | Pag. 7  |
| ART. 9  | Modalità di certificazione delle presenze e delle assenze  | Pag. 9  |
| ART. 10 | Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie  | Pag. 9  |
| ART. 11 | Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari   | Pag. 9  |
| ART. 12 | Criteri per il rilascio dell’autorizzazione  | Pag. 10 |
| ART. 13 | Migliorie di ubicazione  | Pag. 10 |
| ART. 14 | Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell’atto di concessione   | Pag. 11 |
| ART. 15 | Definizione di corrette modalità di vendita  | Pag. 11 |
| ART. 16 | Richiamo delle modalità di subingresso   | Pag. 12 |
| ART. 17 | Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli  | Pag. 12 |
| ART. 18 | Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori   | Pag. 13 |
| ART. 19 | Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all’occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi | Pag. 13 |
| ART. 20 | Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse   | Pag. 13 |
| ART. 21 | Eventuale sospensione del mercato e delle altro forme di vendita   | Pag. 14 |

### CAPITOLO II - FIERA DI LUGLIO.

|         |   |         |
|---------|---|---------|
| ART. 22 | Data e giorni di svolgimento                            | Pag. 14 |
| ART. 23 | Localizzazione,caratteristiche dimensionali e tipologie | Pag. 14 |
| ART. 24 | Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi      | Pag. 14 |
| ART. 25 | Calcolo del numero delle presenze                       | Pag. 15 |
| ART. 26 | Rispetto della normativa sanitaria                      | Pag. 15 |
| ART. 27 | Tariffe per l’occupazione del suolo pubblico            | Pag. 15 |

### CAPITOLO III – COMMERCIO ITINERANTE

|         |                                      |         |
|---------|--------------------------------------|---------|
| ART. 28 | Zone vietate                         | Pag. 16 |
| ART. 29 | Svolgimento del commercio itinerante | Pag. 16 |

### CAPITOLO IV – MERCATINO DELLE COSE ANTICHE E DEL COLLEZIONISMO

|         |                              |        |
|---------|------------------------------|--------|
| ART. 30 | Oggetto del regolamento.     | Pag.17 |
| ART. 31 | Caratteristiche del mercato. | Pag.17 |
| ART. 32 | Domanda di concessione       | Pag.17 |
| ART. 33 | Requisiti degli operatori    | Pag.17 |

|         |                                       |        |
|---------|---------------------------------------|--------|
| ART. 34 | Assegnazione dei posteggi             | Pag.18 |
| ART. 35 | Regole per lo svolgimento del mercato | Pag.19 |
| ART. 36 | Subingresso                           | Pag.19 |
| ART. 37 | Revoca del posteggio                  | Pag.19 |
| ART. 38 | Decadenza                             | Pag.20 |

#### **CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

|         |  |         |
|---------|--|---------|
| ART. 39 | Sanzioni   | Pag. 20 |
| ART. 40 | Variazioni dimensionamento e localizzazione posteggi | Pag. 20 |
| ART. 41 | Rinvio a disposizioni di legge                       | Pag. 20 |
| ART. 42 | Abrogazione di precedenti disposizioni               | Pag. 20 |

# Parte 1

## **Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione e individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante**

I mercati, i posteggi isolati, le aree destinate a fiere-sagre esistenti, le zone vietate al commercio in forma itinerante, sono le seguenti:

- a) **Mercato settimanale** che si svolge ogni GIOVEDÌ della settimana nel Capoluogo, ed è effettuato con posteggi in concessione nelle aree di via Sterzi, via Ferrarini, via Nuova, via Giovanni XXIII°, via Greppa e piazzale antistante la Chiesa, Piazza Umberto I con rispettiva numerazione, dimensione e tipologia (Alimentare, Non Alimentare e Agricola) che risultano individuate nelle allegate planimetrie.  
Allegato A – Elenco dei posteggi e pianta del mercato di Nogara;  
Questo mercato è esistente da circa un secolo, della cui presenza il Consiglio Comunale ne prende atto.
- b) **Mercato delle cose antiche e del collezionismo**, istituito con delibera C/C nr 79 del 7.11.1996 che si svolge la seconda domenica di ogni mese con esclusione dei mesi di gennaio e agosto in via Costantini e Cherubini.  
Allegato B – Dislocazione dei posteggi durante la manifestazione.
- c) I posteggi isolati sono da considerarsi inesistenti;
- d) **Fiera di Luglio** che si svolge il terzo lunedì di Luglio in concomitanza con i festeggiamenti della sagra della “Madonna del Carmelo”;  
Allegato C – Elenco e pianta dei posteggi durante la manifestazione
- e) Le zone vietate al commercio itinerante sono individuate al capitolo terzo, art.28;

## **Parte 2**

### **Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati e nelle fiere .**

#### **CAPITOLO I - MERCATO SETTIMANALE**

##### **Art. 1 – Tipologia del mercato**

1. Il mercato periodico è di tipologia settimanale

##### **Art. 2 – Giornate e orari di svolgimento**

1. Il mercato ha luogo nei giorni di GIOVEDÌ dalle ore 07,00 alle ore 14,00. Le occupazioni dei posteggi dovranno avvenire dalle ore 06,30 alle ore 08,15. L'inizio delle vendite potrà avvenire dalle ore 07,00, la fine delle vendite entro le ore 13,30 e lo sgombero dell'area pubblica entro le ore 14,00
2. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.L.G. n.228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
3. I concessionari di posteggio entro le ore 08,15, devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuna assegnato.
4. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 06,30 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 12,30 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, previa comunicazione al Vigile Urbano addetto al mercato (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
5. Entro le ore 14,00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
6. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

##### **Art. 3 – Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato**

1. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:
  - a) l'ubicazione: via P.Sterzi, via Ferrarini, via Nuova, via Giovanni XXIII, Piazzale antistante la chiesa parrocchiale, Via Greppa, piazza Umberto I;
  - b) superficie complessiva del mercato: mq. 9600,00;
  - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 4593,30;
  - d) totale posteggi: n 98., di cui:
    - N 11 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare;
    - n. 72 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore extralimentare;

- n 15 riservati agli imprenditori agricoli, di cui al Decreto legislativo 228/2001 e secondo la L.R. 7/2008 e sua integrazione con L.R. 3 del 2010 che vendono i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;
- e) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
  - le aree destinate al settore alimentare : Via Sterzi – Via Ferrarini -Via Papa Giovanni XXIII - Via Nuova;
  - le aree destinate al settore non alimentare: Via Sterzi – Via Papa Giovanni XXIII – Via Greppa – Piazzale della Chiesa, Via Ferrarini, Via Nuova;
  - le aree destinate ai produttori agricoli sono: via Greppa e piazza Umberto I;
  - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
  - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

#### **Art. 4– Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita**

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento
2. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.
3. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del fuoco, P.S.)

#### **Art.5 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare**

1. Dalle ore 06,30 alle ore 13.45 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza. Dalle ore 13.45 alle ore 15,45 è prorogato il divieto di transito al fine di permettere la regolare pulizia del mercato da parte degli addetti.
2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo) a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza. La Giunta comunale, sentito il parere tecnico dell'ufficio commercio, delle associazione di categoria, dell'associazione dei consumatori più presente in loco, può autorizzare l'ampliamento fino ad un massimo del 10% della superficie definita dal presente piano e comunicare il tutto per conoscenza all'ufficio competente regionale ai sensi degli artt.7 e 12 della LR. nr.10/2001.
3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia municipale.
4. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile nell'area di mercato, dovranno essere posteggiati nelle vie limitrofe.

## **Art. 6 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni**

1. Presso l'Ufficio di Polizia Municipale deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato, almeno in scala 1:2000, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non-alimentare e imprenditori agricoli.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio/Attività produttive di concerto con la Polizia Municipale ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni e comunicarlo alla Regione ai sensi dell'art.12 della L.R. n.10/2001
3. Copia della planimetria e delle Assegnazioni delle Concessioni è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per il territorio.

## **Art.7 – Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie**

1. Per ogni violazione alle norme regolamentari si applicano le sanzioni come specificate al successivo articolo 39.

## **Art.8 – Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari**

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Il Comune assicura la funzionalità nelle aree di mercato e fiere, per quanto di competenza, secondo quanto stabilito dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie e regolamento Comunale d'Igiene e Veterinaria, nonché dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Ciascun operatore, titolare di posteggio per il commercio dei prodotti alimentari, è responsabile per ciò che attiene la conduzione dell'attività che va esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua, la pulizia e la disinfezione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti, oltre a quanto previsto dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
4. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario (obbligo dell'utilizzo di guanti monouso forniti dall' esercente, rispetto dell'altezza minima per l'esposizione dei prodotti ortofrutticoli etc..) dà luogo oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio. Gli strumenti di pesatura devono essere puliti e collocati frontalmente all'acquirente, o con display orientabile lato cliente in modo da consentire il controllo del peso della merce.
5. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
  - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire a contatto con gli alimenti in vendita;
  - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;

- c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
6. I prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, devono essere mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
  7. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca. E' ammessa però la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi, purché vengano rispettati i requisiti igienico-sanitari.
  8. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari quali carni fresche, prodotti di gastronomia cotti, prodotti della pesca, molluschi vivi sono subordinate al rispetto delle norme vigenti di cui nell'Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 ed il Regolamento (CE) n. 852 e 853 del 2004.
  9. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.
  10. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nei negozi mobili igienicamente attrezzati. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
  11. La bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
  12. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata.
  13. I negozi mobili del settore alimentare utilizzano l'allacciamento alla rete elettrica pubblica, l'allacciamento alla rete idrica, alla fognatura, attraverso idoneo l'impianto di scarico, nelle aree individuate dal Piano comunale per il commercio su aree pubbliche.  
Si precisa che l'utilizzo del generatore autonomo per il condizionamento termico dei prodotti deperibili, è subordinato alla mancanza nell'area del mercato degli allacciamenti sopra indicati. E' vietato l'utilizzo di fornitura elettrica od idrica messa a disposizione dall'Amministrazione in modo difforme da come previsto.  
Qualunque danno a cose e/o persone dalla "presa" d'acqua e corrente all'apparato utilizzatore saranno a carico del concessionario. Tutti i dispositivi di collegamento alle prese elettriche dovranno essere a norma secondo le leggi in vigore e regolarmente revisionati.  
E' vietato l'uso di generatori che arrechino rumore e/o disagi inerenti le emissioni sonore nelle vicinanze di altri posteggi.
  14. I titolari di posteggio per il commercio su aree pubbliche del settore alimentare che usufruiscono di strutture per la cottura di prodotti alimentari saranno collocati in modo da non arrecare danno o disagio ad altre strutture di vendita.  
I banchi adibiti alla vendita di prodotti cotti o fritti in loco devono essere dotati di appositi meccanismi per l'abbattimento degli odori e fumi secondo quanto previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 – art. 6, lett. c);
  15. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980 nonché le norme del regolamento comunale di igiene alimenti e nutrizione;
  16. L'operatore del settore alimentare, operante ai sensi dei regolamenti (CE) N. 852 e 853/2004, che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene sarà punito ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 193 del 6/11/2007, salvo che il fatto costituisca reato.



## **Art. 9 – Modalità di certificazione delle presenze e delle assenze.**

L'agente di polizia Municipale addetto al mercato certifica settimanalmente su appositi registri le presenze degli operatori titolari di posteggio e dei precari. Tali registri vengono conservati presso l'ufficio di Polizia Municipale.

## **Art. 10 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie**

1. L'Ufficio di Polizia Municipale provvede a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
  - a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato;
  - b) la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;
2. Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dall'Ufficio della Polizia municipale, sono aggiornate settimanalmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

## **Art. 11 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari**

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 2, comma 1, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi alle 8,15 sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.
3. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:
  - a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività. Resta inteso che qualora il precario sia assente per un periodo superiore a 2 anni consecutivi, al momento di ripresentarsi sarà posto in fondo alla graduatoria.
  - b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A..
5. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato, munito della relativa autorizzazione amministrativa nonché dell'automezzo comprensivo dell'attrezzatura per la vendita, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.

## **Art. 12 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.
2. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, deve essere inviata al Comune, ufficio commercio attraverso il sistema telematico S.U.A.P
3. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.
4. La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai criteri di priorità stabiliti dalla normativa vigente;
6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
7. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, l'operatore sceglierà un posteggio tra quelli non ancora assegnati.
8. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
9. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

## **Art. 13 – Migliorie di ubicazione**

1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.
2. La procedura di assegnazione per miglioria prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che firmerà per ricevuta, a partire dal 15 giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.
3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.

4. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in miglitoria che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici
5. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine: a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari"; b) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
6. Il Comune, sentite le associazioni di categoria e quelle dei consumatori, prima di Comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali miglitorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità...) come consentito al punto 2 parte III del D.G.R. 20 luglio 2001 n.1902.

#### **Art. 14 – Criteri per la revoca, la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione**

1. L'organo comunale competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca dell'atto di concessione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
2. Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 17 assenze nell'anno solare. In caso di società di persone, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.
3. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all'Organo comunale competente, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

#### **Art. 15 – Definizione di corrette modalità di vendita**

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune (raccolta differenziata con impilaggio rifiuti per categoria (carta-plastica-cartone). Il posteggio deve essere lasciato sgombro da ogni sorta di materiale e pulito. E' vietato il conferimento nei cassonetti pubblici e lo scarico dei liquidi nella fognatura comunale.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità debbono rispettare le seguenti modalità funzionali e sporgere oltre i seguenti limiti:
  - a. -il limite del banco viene stabilito in ml 3.00 di altezza per il telo di copertura, che non sporga oltre il limite di ml.0,50 dal banco (esposizione banco a terra);
  - b. -in nessun caso è consentito esporre od appendere merce ai teli sporgenti né è consentito collocare espositori od altro oltre il perimetro del banco (esposizione banco a terra).
  - c. -e' comunque consentito ai banchi che nei giorni in cui il sole è particolarmente accentuato, di poter tenere abbassata la tenda fino a ml. 2.50 o eventualmente di

appendere verticalmente sulla parte frontale della tenda, un telo a protezione della merce fino ad una altezza di ml. 2.00.

4. i pali di sostegno e quant' altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 3,00 e non devono occupare spazi oltre il limite del banco;
5. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri. Tale spazio deve rimanere sempre libero.
6. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
8. Ogni operatore che ha il proprio posteggio occupato dal cassonetto dei rifiuti, dovrà posizionarlo sul marciapiede, subito dietro e parallelamente al proprio automezzo salvo disposizioni diverse impartite dal responsabile del mercato per particolari situazioni.
9. Ciascun operatore che utilizzi bombole di gas o faccia uso di corrente elettrica è obbligato a tenere nel posteggio uno o più estintori in polvere di kg. 6 omologato e revisionato. Gli operatori che utilizzano bombole a gas devono essere in possesso della dichiarazione di conformità e dell'omologazione dell'impianto secondo la vigente normativa nonché del certificato di regolare revisione dell'impianto
10. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

#### **Art. 16 – Richiamo delle modalità di subingresso**

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10.

#### **Art. 17 – Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli**

1. I criteri per l'assegnazione dei posteggi decennali agli imprenditori agricoli sono, nell'ordine, i seguenti:
  - c) maggior numero di presenze maturate al mercato;
  - d) maggior anzianità di attività dell'imprenditore dimostrata dall'iscrizione all'INPS.
2. I soggetti assegnatari di concessione presentano ogni anno, entro il 30 settembre dell'anno precedente, il calendario delle presenze presunte per l'anno successivo stabilite in virtù della programmazione della produzione della propria azienda agricola..
3. I posteggi riservati ai produttori agricoli non potranno superare la superficie di :
  - a) mq 32 (mt 8,00 x 4,00) per quelli situati in via Greppa
  - b) mq 12,25 (mt 3,50 x 3,50) per quelli situati in piazza Umberto I.

4. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di imprenditore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti dalla propria azienda.

#### **Art. 18 – Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli**

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
  - maggior numero di presenza maturate in quel mercato,
  - maggiore anzianità di attività dell'imprenditore dimostrata dall'iscrizione all'INPS.
  - sorteggio;
2. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

#### **Art. 19 – Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.**

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alla tariffa comunale in vigore.
2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nei Regolamenti adottati dal Comune. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento agli Agenti di Polizia municipale i quali rilasceranno regolare ricevuta.

#### **Art. 20 – Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenze di viabilità od altro, può spostare la collocazione di operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative, le associazioni dei consumatori ed inviarlo all'ufficio competente regionale per l'approvazione.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
  - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
  - nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
3. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.
4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
5. Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 10, formulata sulla base:
  - a) dell'anzianità di presenza in quel mercato;
  - b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A..

6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

#### **Art. 21 – Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita**

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 3, comma 7 e 8 della L.R 30 del 27/12/2011 lo stesso può essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga.

### **CAPITOLO II – FIERA DI LUGLIO**

#### **Art. 22 – Data e giorni di svolgimento.**

1. La Fiera di “Luglio” si svolge il lunedì successivo alla terza domenica del mese di Luglio; Questa fiera è presente sul territorio da almeno 1 secolo, della cui presenza il Consiglio Comunale ne prende atto.

#### **Art. 23 – Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologie.**

- 1 . La Fiera di luglio rappresenta le caratteristiche seguenti:
  - Ubicazione: Via Falcone e Borsellino, Via Galilei, via San Francesco;
  - Superficie complessiva dell'area: mq 7300,00
  - Superficie complessiva dei posteggi: mq 2163.60
  - Numero totale dei posteggi: 60 di cui
    - nr. 6 Posteggi di mq. 210,00 complessivi destinati al settore alimentare;
    - nr 2 posteggi per mq. 110,80 complessivi destinati ai produttori agricoli;
    - nr. 52 Posteggi di mq. 1842.80 complessivi destinati al settore non alimentare
  - Il numero totale dei posteggi è riservato ai titolari autorizzazione di cui all'art. 28 del decreto legislativo 31 Marzo 1998, nr. 114;
  - Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
    - l'ubicazione dell'area interessata, la sua delimitazione e la superficie complessiva;
    - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
    - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
2. Per esigenze sopravvenute che non consentano la modifica della planimetria della Fiera di cui al presente articolo, è possibile una disposizione temporanea diversa dalla Fiera concordata con gli operatori fermo restando il numero degli operatori stessi.

#### **Art.24 – Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi.**

1. La concessione del posteggio, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 10 del 6.4.2001, è decennale ed è limitata al giorno come determinato nel precedente art. 22 del presente regolamento.
2. In sede di prima applicazione le domande per l'assegnazione dei posteggi debbono pervenire al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della fiera e sono inoltrate a mezzo sportello SUAP del Comune.
3. In questo caso la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è formulata in base ai seguenti criteri di priorità, nell'ordine:
  - Più alto numero di presenze nella fiera;
  - Maggiore anzianità dell'autorizzazione;

- Maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A come impresa commerciale, tenendo conto che in caso di conferimento in società viene fatta salva l'iscrizione più favorevole.
- 4. In sede di prima assegnazione del posteggio viene dato precedenza di scelta secondo l'ordine di graduatoria ai sensi del precedente comma 3 ;
- 5. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario di apertura, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del conteggio delle presenze.
- 6. In caso di posteggi resisi disponibili a seguito di decadenza della concessione, prima di provvedere alla loro rassegnazione definitiva, il Comune provvede a comunicare tale evento agli operatori già assegnatari nella fiera, fissando un termine per la proposizione della relativa domanda di miglioria;
- 7. Nel caso in cui pervengano, nei termini fissati, più domande di miglioria per lo stesso posteggio, questi verrà assegnato seguendo i criteri di priorità di cui al precedente comma 3.
- 8. I posteggi che , dopo le operazioni di cui ai precedenti commi, risultassero ancora vacanti, sono assegnati agli operatori precari interessati, seguendo i criteri previsti al precedente comma 3.

#### **Art. 25 – Calcolo del numero delle presenze.**

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 6.4.2001, nr 10 , tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. La mancata presenza per due anni consecutivi, fatto salvo quanto previsto dalle leggi in vigore, produce la decadenza della concessione.

#### **Art. 26 – Rispetto della normativa sanitaria.**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico – sanitario stabilite, oltrechè dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3.4.2002.
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle medesime, anche la sospensione o la decadenza dalla concessione del posteggio.

#### **Art. 27– Tariffe per l'occupazione del suolo pubblico.**

I concessionari dei posteggi della fiera di cui all'art.22 del presente regolamento sono tenuti al pagamento della tariffa comunale in vigore per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

### **CAPITOLO III – COMMERCIO ITINERANTE.**

#### **Art. 28 – Zone vietate.**

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:
  - a) nei dossi e nelle curve;
  - b) nei passaggi stretti e comunque fatta salva la viabilità nei due sensi e l'incolumità di persone e cose;
  - c) nelle aree antistanti il cimitero comunale ( ad esclusione delle giornate di commemorazione dei defunti per operatori che pongano in vendita fiori ed oggetti inerenti la solennità), davanti le scuole di ogni ordine e grado, davanti alle chiese di Nogara, Caselle e Campalano ad esclusione del giovedì, per la sola chiesa di Nogara capoluogo (giorno di mercato settimanale), davanti alla stazione ferroviaria e vie limitrofe, via San Francesco (piazzale limitrofo al campo giochi), piazza Umberto I;
  - d) In tutte le zone del capoluogo ove a parere del comando di Polizia Municipale, per motivi igienico sanitari o per altri motivi di pubblico interesse;
  - e) Nei parcheggi pubblici, nonché, per ragioni di sicurezza stradale, in corrispondenza o a meno di 150 metri dalle interserzioni, immissioni o uscite da rotatorie, ove le corsie di marcia siano delimitate da singola o doppia linea continua di mezzera oppure ove, per accedere all'area di vendita, si debba superare la linea continua di margine.

#### **Art. 29 – Svolgimento del commercio itinerante.**

1. Nelle zone dove il commercio itinerante non è vietato il suo svolgimento dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Ai sensi dell'art.4, comma 3 della L.R. 6.4.2001, nr 10, è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di ore 2 nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purchè l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie secondo l'ordinanza del ministero della sanità del 3/4/2002
4. E' vietato esercitare il commercio in forma itinerante in concomitanza con mercati, in occasione di fiere e sagre.
5. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di Polizia Municipale
6. L'operatore commerciale nella domanda per l'autorizzazione ad effettuare il commercio itinerante dovrà indicare: generalità - codice fiscale o partita iva – il settore o i settori merceologici richiesti.
7. ad uno stesso operatore non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.



## **CAPITOLO IV– MERCATINO DELLE COSE ANTICHE E DEL COLLEZIONISMO.**

### **Art. 30 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente capitolo disciplina le modalità di svolgimento del “Mercato delle cose antiche e del collezionismo”, ai sensi dell’art.12 della L.R. nr 8/1995 e dell’art.9 della L.R. nr 10/2001, inserito nel piano per il commercio su aree pubbliche.

### **Art. 31 – Caratteristiche del mercato.**

1. Il mercato si svolge a cadenza mensile ogni seconda domenica del mese dalle ore 8,00 alle ore 20,00 con esclusione dei mesi di Gennaio ed Agosto;
2. Ubicazione: via Costantini e via Cherubini;  
Superficie complessiva dell’area mq 3500,00 ;  
Superficie complessiva dei posteggi mq 1118,00 ;
3. In via Costantini sono previsti nr 31 posteggi, riservati agli operatori professionali e in via Cherubini sono previsti nr. 14 posteggi, riservati ai collezionisti ed hobbisti; i posteggi sono localizzati secondo la planimetria allegata.
4. I posteggi per gli operatori professionali hanno una dimensione massima di mt 8X4 mentre quelli per gli hobbisti e collezionisti hanno una dimensione massima di mt 3X3;
5. Il mercato dovrà essere caratterizzato a merceologia esclusiva: oggetti d’arte e d’antiquariato aventi almeno 50 anni di età, oggetti di modernariato aventi non meno di 30 anni di età; sono inoltre ammessi francobolli, monete, medaglie ed altri oggetti di collezionismo, ricambi ed accessori soggetti ad usura per arredi antichi, libri d’arte, d’antiquariato e collezionismo.

### **Art. 32 – Domanda di concessione.**

1. Le domande di concessione degli operatori professionali seguono le disposizioni di cui all’art.12 del presente regolamento .
2. Le domande di concessione del posteggio devono essere presentate dagli hobbisti e collezionisti all’ufficio commercio con apposita modulistica 30 gg prima dalla data del mercato a cui intendono partecipare; è inoltre possibile presentare un’unica richiesta per l’intero anno con un massimo di sei date individuate tra quelle programmate entro il 30 novembre dell’anno precedente a cui il posteggiatore è interessato a partecipare;

### **Art. 33 – Requisiti degli operatori.**

1. Al mercato possono partecipare:
  - Gli operatori che esercitano l’attività commerciale in modo professionale; ad essi si applicano le norme vigenti sull’attività commerciale effettuata sul suolo pubblico previsto dal D.L.nr 114/98 e l’art.3 L.R. 10/2001 per quanto riguarda il rilascio dell’autorizzazione. Si rammenta che secondo quanto previsto dall’art. 247 del regio decreto 6.5.1940, nr 635 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 Giugno 12 Bollettino Ufficiale della Regione Veneto 7-12-2001 nr. 110 1931, nr 773 delle leggi di pubblica sicurezza”, così come modificato dall’art.2 D.P.R . 28 -5-2001, nr 311”Regolamento per la

semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza”, fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 126 e 128 (dichiarazione preventiva all’autorità locale di pubblica sicurezza e tenuta del registro) del T.U. 18.6.1931, nr.773. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.

- Gli operatori non professionali, collezionisti ed hobbisti, per partecipare al mercato debbono munirsi del tesserino di riconoscimento di cui all’art.9, comma 4, lettera a) della L.R. nr. 10 del 6/4/2001, comprensivo di foto, generalità, la dichiarazione di condizione di operatore non professionale per la partecipazione all’attività occasionale da svolgersi nei mercatini dell’antiquariato e del collezionismo nel Veneto per un numero non superiore a SEI presenze nell’anno solare; la vidimazione delle presenze sarà cura di personale incaricato dall’Amministrazione Comunale prima dell’assegnazione dei posteggi; unitamente al tesserino di riconoscimento, cui seguirà se richiesto un documento d’identità ( il tesserino di riconoscimento non è atto trasferibile ad alcuno), l’operatore collezionista/hobbista per partecipare al mercato dovrà di volta in volta presentare un elenco contenente le indicazioni dei beni, divisi per categorie e numero degli oggetti che si intendono porre in mostra, che andrà vidimato e conservato per eventuali controlli. L’operatore non professionale non può essere sostituito da altre persone. Ai sensi dell’art.9 della L.R. 10 del 6/4/2001 non si applicano le disposizioni previste dagli artt.126 e 128 del R.D. 773 del 18/6/1931.
2. Sarà cura dei comuni di residenza rilasciare il tesserino di riconoscimento per gli operatori non professionali.
  3. Per gli operatori non professionali di altre regioni potranno richiedere il tesserino presso il comune di Venezia.

#### **Art.34 – Assegnazione dei posteggi.**

1. I posteggi sono assegnati da persona incaricata dall’Amministrazione Comunale dalle ore 8,00 alle ore 8,45 la quale procederà, verificati i requisiti dei partecipanti, procedendo con priorità all’attività di controllo dei tesserini dei non professionisti ed alla loro vidimazione ;

#### *Graduatorie posteggi per operatori professionali.*

1. Le graduatorie saranno stilate sulla base dei seguenti requisiti:
  - Maggiore numero di presenze maturate nel mercato effettuate dalla data di istituzione del mercato;
  - Maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A.
2. la scelta del posteggio per gli operatori professionali è effettuata secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria. I posteggi sono individuati secondo la planimetria in uso per il mercato.
3. La concessione del posteggio è assoggettata al pagamento annuale del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
4. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell’entrata in vigore della L.R. 6/4/2001, ogni ditta operante nel mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti;
5. Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta ( residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc..) entro trenta giorni dalla variazione, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 25 a € 500, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e succ. modifiche.

### *Graduatorie posteggi per gli operatori non professionali.*

Dieci giorni prima della data del mercato l'ufficio commercio pubblica la lista di ammissione, stilata sulla base dell'ordine di presentazione della domanda, nel rispetto del numero dei posteggi a disposizione, seguendo l'ordine cronologico di presentazione comprovata dalla data di protocollo e assegna a ciascun operatore il posteggio. In caso di domande pervenute nello stesso giorno, il posteggio verrà assegnato, nell'ordine, al richiedente con minor numero di presenze in quel mercatino avuto riguardo al medesimo anno in corso, oppure a quello precedente ove nell'anno in corso non si sia svolto alcun mercatino. In subordine si procederà mediante sorteggio. I posteggi non occupati potranno essere assegnati direttamente, sempre secondo la graduatoria, lo stesso giorno del mercatino.

### **Art.35 – Regole per lo svolgimento del mercato.**

1. L'attività di vendita è consentita soltanto nell'ambito del mercato e dell'orario di svolgimento del medesimo; la presenza al mercato si intende maturata solo ove l'espositore sia presente dall'apertura fino all'ora stabilita della chiusura.
2. Gli operatori professionali devono esporre in modo ben visibile l'autorizzazione/concessione del posteggio, rilasciata dall'ufficio commercio.
3. La massima superficie coperta non può superare lo spazio concesso e l'occupazione deve rimanere all'interno di detta superficie. E' vietato collocare nell'area concessa automobili, automezzi o furgoni;
4. Il posteggio non deve rimanere incustodito;
5. E' fatto divieto agli espositori di dividere il proprio posteggio con altri commercianti, nonché assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa concessione.
6. E' vietata la vendita mediante "illustrazione della merce", "battitori", ecc..
7. E' vietato il commercio in forma itinerante all'interno dell'area del mercato;
8. E' vietato l'uso da parte degli espositori di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione del suono;
9. Ai sensi dell'art. 128 del T.U.L.P.S., l'espositore professionale ha l'obbligo della tenuta del registro, previsto dall'art. 247 del regolamento del testo unico. Tale obbligo non si applica agli hobbisti e agli operatori professionali che vendano cose usate prive di valore o di valore esiguo.
10. E' fatto obbligo a tutti gli operatori professionali di rilasciare certificato di autenticità degli oggetti aventi valore superiore agli € 500,00; per quanto riguarda i non professionali si rammenta che il limite di valore per la vendita di oggetti è fissato in € 250,00

### **Art. 36 - Subingresso**

In caso di cessione d'azienda e relativa autorizzazione amministrativa durante il periodo di validità della graduatoria, il cessionario subentra nella graduatoria al posto del cedente con superficie concessa che rimarrà invariata .

### **Art. 37 – Revoca del posteggio.**

L'assegnatario incorre nella revoca della concessione del posteggio, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche nei seguenti:

1. reiterata mancata corrispondenza dei prodotti posti in vendita alle tipologie merceologiche previste dal presente regolamento nell'arco temporale di un anno solare;
2. mancato pagamento degli oneri, tributi e canoni dovuti e del rimborso per i servizi inerenti il mercato;
3. subconcessione a terzi del posteggio assegnato.

#### **Art. 38 – Decadenza.**

La mancata presenza a nr. 4 edizioni per anno solare, anche non consecutive, non giustificate da certificazione medica od ospedaliera in originale, o se il concessionario è in servizio di leva, comporterà la decadenza dal posteggio.

### **CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 39 – Sanzioni**

1. Il Comune, ricevuto il verbale inviato dal responsabile della vigilanza urbana in ordine all'accertamento dell'infrazione contestata, in ordine al disposto dell'art. 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo l'eventuale sanzione accessoria.
2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal Decreto legislativo 114/98, si applica la sanzione pecunia da 50 euro a 250 euro. In particolare è punito con tale sanzione chi:
  - a) non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
  - b) occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
  - c) eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
  - d) porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
  - e) incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.

#### **Art. 40 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi**

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

#### **Art. 41 – Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 1 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”

#### **Art. 42 – Abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia.

